Prefettura di Firenze

Area II

Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Fasc. 4576/2023

Firenze, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della
Città Metropolitana di Firenze

OGGETTO: Accesso generalizzato agli indici decennali dei registri dello stato civile.
Circolare n. 66/2023.

E
COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Protocollo N.0008480/2023 del 11/05/2023

Alcuni Comuni hanno formulato quesiti al Dipartimento Per gli Affari Interni e Territoriali in merito alla fondatezza delle istanze, loro avanzate da parte di privati, volte a ottenere il rilascio di copie degli indici decennali dei registri dello stato civile, motivate dall'intento di svolgere attività di ricerca storica sui fenomeni migratori.

In considerazione della rilevanza della questione il Ministero dell'interno ha ritenuto opportuno chiedere un parere all'Avvocatura Generale dello Stato.

Il predetto organo consultivo ha confermato la ricostruzione normativa operata da questa Amministrazione, che *"depone nel senso della non ostensibilità diretta e generalizzata degli atti dello stato civile* ma *della loro consultabilità solo per il tramite dell'ufficiale dello stato civile, per estratto ed in presenza di un interesse concreto giuridicamente tutelabile".*

In particolare, l'Avvocatura Generale dello Stato ha evidenziato che l'art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, non ne consente il generico accesso, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere, negli atti affidati alla loro custodia, le indagini domandate dai privati, in presenza di un interesse concreto ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

Inoltre, gli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 396/2000 prevedono che possono essere richiesti estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile da chi vi abbia interesse, purché il loro rilascio non sia vietato dalla legge. Gli interessati possono, altresì, richiedere che l'ufficiale dello stato civile svolga sugli atti e sui registri conservati le verifiche e le ricerche occorrenti ai propri fini.

La stessa Avvocatura ha, altresì, soggiunto che detto orientamento, che preclude la estensibilità diretta dei registri dello stato civile da parte di soggetti diversi dall'ufficiale dello stato civile, è corroborata anche dal Massimario per gli ufficiali di stato civile, laddove stabilisce che *"in nessun* caso *si può ammettere* l'accesso *diretto*

Prefettura - UTG - FIRENZE - 02 - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali - Prot. Uscita N.0086007 del 11/05/2023

di chiunque (anche se personalmente interessato alla consultazione o ... per ragioni di studio e ricerche storiche, statistiche, epidemiologiche) ai registri dello stato civile; l'art. 450 del codice civile, di carattere generale, è esplicito al riguardo e nessuna norma successiva di carattere speciale lo ha derogato ... Tale principio vale anche per atti e registri posti in essere in epoche lontane, perché fondato su ragioni non limitate dal decorso del tempo... E' stato osservato dal Garante per la protezione dei dati personali che risulta assai problematico includere gli atti dello stato civile nella categoria degli affari esauriti... e che risulta altrettanto difficile stabilire quando un atto dello stato civile possa considerarsi affare esaurito, difficoltà che deriva dall'essere tali atti" seppure risalenti *"soggetti ad annotazioni anche più recenti dovute per legge".*

Osserva, poi, il predetto organo consultivo come il Massimario chiarisca "che ***il divieto di accesso diretto da parte del privato attiene anche agli indici decennali,*** *i quali fanno parte dei registri di stato civile e, pur non potendo qualificarsi in senso stretto come atti di stato civile,* ***contengono, nondimeno, dati personali dei soggetti ed in quanto tali devono essere trattati solo per finalità di carattere istituzionale,*** *nel pieno rispetto delle previsioni normative che ne dispongono la loro protezione.* ***Non è pertanto consentita la consultazione generica di detti indici (come nell'ipotesi di privati che intendano mettere a punto "banche dati", contenenti dati personali desumibili da detti indici, trattandosi di finalità di tipo commerciale e non istituzionale)*** *mentre resta ferma la possibilità della sola consultazione degli atti di interesse, che deve comunque essere seguita dall'ufficiale dello stato civile, tenuto ad assicurare la custodia anche di tale documentazione".*

L'Avvocatura Generale dello Stato ha anche precisato che l'abrogazione dell'art.177 del D. Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che consentiva indistintamente il rilascio di estratti di atti di stato civile decorsi settant'anni dalla formazione degli atti stessi, operata dall'art.27, comma 1, del D. Lgs n. 101/2018, adeguando la disciplina in materia di protezione dei dati personali alla sopravvenuta normativa europea, non ha inciso sulla permanenza in vigore delle citate, specifiche, disposizioni di settore.

Tanto si comunica, al fine di impartire le necessarie, conseguenti istruzioni ai rispettivi Uffici di stato civile.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente
(Messere)

cc